

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016

1. Preparazione delle candidature per l'elezione del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a 16 e non inferiore a 11. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore a 1/3, né superiore ai 2/3 dei candidati. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale. Tale dichiarazione ha validità solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista il candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato candidature in altro Comune.

2. Dichiarazione di presentazione della lista di candidati.

Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta; tale dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori su appositi moduli che si allegano alla presente guida come esempio e devono riportare il contrassegno di lista, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita dei candidati. Per i candidati alla carica di Consigliere Comunale che siano cittadini dell'Unione Europea deve essere indicato anche lo Stato di cui sono cittadini. Dei sottoscrittori va indicato nome, cognome, data e luogo di nascita.

3. Numero dei presentatori. Il numero dei presentatori di lista non deve essere inferiore a 175 e superiore a 350 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Treviglio; le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. I candidati non possono essere anche presentatori di lista e le loro eventuali sottoscrizioni devono essere ritenute non valide. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata ai sensi dell'art.14 Legge 21 marzo 1990, n.53 e success. modif. da uno dei pubblici ufficiali elencati nel sopra citato articolo. Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere a causa di un impedimento fisico possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale che, insieme con gli altri atti, deve essere allegato alla lista dei candidati. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art.21, 2° comma del DP.R.28 dicembre 2000, n.445

4. Delegati di lista. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di n.2 delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio elettorale centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.

5. Programma amministrativo

Ciascuna lista congiuntamente alla lista dei candidati alla carica di consigliere e al nominativo del candidato alla carica di sindaco dovrà presentare il programma amministrativo:

- in formato cartaceo da inviare alla Commissione Elettorale Circondariale;
- in formato pdf per la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune.

6. Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune. Ogni lista dei candidati deve essere corredata dai certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori quali elettori del Comune di Treviglio, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune. Tali certificati possono essere anche collettivi e debbono essere rilasciati dall'Ufficio Elettorale del Comune **nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.**

7. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla Carica di Sindaco e quella di Consigliere Comunale. Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di Sindaco, sia alla carica di Consigliere Comunale. La stessa deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge artt.10 e 12 del d.lgs.n.235/2012. Ciascun candidato alla carica di Sindaco, deve dichiarare il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione deve essere firmata dal candidato e autenticata da un pubblico ufficiale secondo le modalità già indicate al punto 3. Nessuno può accettare la candidatura in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

8. Certificati attestanti che i candidati sono elettori.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dei certificati con i quali si attesta che i candidati sono iscritti in un Comune della Repubblica. Per i cittadini dell'Unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, o qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art.3, comma1, della Legge 12 aprile 1996, n.197.

9. Dichiarazione per conto del partito o gruppo politico. Le candidature e le liste che siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito e di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che si siano costituiti gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso, devono allegare la dichiarazione-sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o dai segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio-attestante che le liste o candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

10. **Contrassegno della lista.** Il contrassegno, da presentare al momento della presentazione delle liste, dovrà essere in triplice copia e potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno depositato. Si consiglia ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida patinata, con inchiostro di china o tipografico, in 2 misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm.10 per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati e l'altro da un cerchio di cm.3 per la riproduzione sulla scheda di votazione. Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Oltre al deposito degli esemplari cartacei il contrassegno dovrà essere consegnato su supporto informatico nei formati “.jpeg” o “.pdf” che rappresenti una fedele riproduzione del supporto cartaceo.
11. **Modalità per la materiale presentazione della lista.** La presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppo politici, ovvero da uno o più candidati o dai sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.
12. **Termini iniziali e finali per la presentazione delle candidature.** La presentazione delle candidature deve essere effettuata dalle ore 8,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 29° giorno antecedente la data della votazione. La Segreteria Generale resterà aperta per tali incombenze il venerdì (30° giorno) dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e il sabato (29° giorno) dalle ore 8,00 fino al termine delle operazioni.
13. **Ricezione delle candidature.** Il Segretario Comunale deve rilasciare per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati. Si precisa che il Segretario Comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione. Il Segretario Comunale non può omettere di far rilevare le irregolarità che gli sia dato di conoscere.
14. **Esame delle candidature.** L'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentati debbono essere ultimati dalla Commissione Elettorale Circondariale (d'ora in poi C.E.Cir) improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. Le operazioni della C.E.Cir per quanto riguarda l'esame delle candidature sono:
 - a) accertamento della data di presentazione delle liste come risultante da verbale del Segretario Comunale. Qualora la C.E.Cir accerti che la lista è stata presentata oltre il termine previsto, la dichiarerà non valida
 - b) verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme. La C.E.Cir controllerà:
 - Se il numero dei presentatori è quello prescritto;
 - Se le firme sono state apposte sui moduli riportanti il contrassegno di lista;
 - Il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di Sindaco che di Consigliere, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
 - Il numero delle firme contenute nella dichiarazione (atto principale e atti separati);
 - Se le predette firme sono regolarmente autenticate e se il sottoscrittore è in possesso del requisito di elettore del Comune debitamente documentato.

c) esame della lista e della posizione dei singoli candidati. La C.E.Cir. provvederà a:

- Controllare il numero dei candidati;
- Controllare la sussistenza per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs.31 dicembre 2012, n.235;
- Verificare le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- Verificare che per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali;
- Confrontare i nomi dei candidati compresi nelle varie liste, cancellando quelli già compresi in altra lista già presentata;
- Verificare l'esatta proporzione nella rappresentanza dei generi in seno a ciascuna lista.

d) esame dei contrassegni di lista. La C.E.Cir. procederà all'esame dei contrassegni di lista verificando che non vi siano contrassegni identici o che si possano facilmente confondere, che gli stessi non riproducano simboli o elementi caratterizzanti contrassegni usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate; infine controllerà che i contrassegni non riproducano immagini o soggetti di natura religiosa o che facciamo riferimento a ideologie autoritarie. Qualora il contrassegno venga ricusato i presentatori potranno depositare un nuovo contrassegno entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, non oltre l'ora che sarà indicata dalla C.E.Cir. stessa.

15. **Sorteggio dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste di candidati alla carica di Consigliere Comunale.** Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate, la C.E.Cir. dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le decisioni della C.E.Cir. debbono essere immediatamente comunicate al Commissario Straordinario per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati e al Prefetto per la stampa delle schede di votazione.

16. **INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

- il modello base e gli atti separati sono da preferirsi in formato A3.

- i modelli di dichiarazione di presentazione dei candidati (modello principale e atti separati già numerati) non appena interamente compilati, dovranno essere presentati all'Ufficio Elettorale per garantire il miglior rispetto dei tempi di certificazione. E' consigliabile che la numerazione degli atti separati venga effettuata al momento della consegna e successivamente non potrà essere modificata.

- si consiglia di scrivere i dati dei sottoscrittori in stampatello al fine di favorire la lettura da parte degli operatori.

- si consiglia di procedere alla compilazione dell'elenco dei candidati in stampatello o a computer per assicurare una perfetta lettura dei dati per il loro inserimento.

- si sottolinea la necessità, al fine di evitare depennazioni dei candidati dalle liste, che le candidate donne, ove lo ritengano opportuno, indichino chiaramente il proprio cognome seguito dalla dicitura coniugata (cgt.) con...../vedova (vd) di e che i dati corrispondano in modo inequivocabile con quanto riportato sulla propria dichiarazione di accettazione della candidatura e sulla lista candidati.

- prima della presentazione della lista, i presentatori dovrebbero verificare che il numero complessivo delle firme certificate sia quello indicato al punto 3, prescritto dalla legge, per la validità della lista stessa.

- al momento della presentazione delle liste, si chiede di consegnare al Segretario Comunale il modulo riportante i dati dei delegati debitamente compilato, al fine di consentire alla C.E.Cir. di contattare tempestivamente i diversi delegati di lista per comunicare loro i provvedimenti adottati.

L'Ufficio Elettorale